

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8020	23 giugno 2021	TERRITORIO
Concerne		

Modifica della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 e della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 32 cpv. 3 (nuovo) e 32a (nuovo) della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996, di seguito LCSP, e degli articoli 41 cpv. 2 (nuovo) e 41a (nuovo) della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990, di seguito LCC.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Con la presente modifica delle due leggi cantonali citate s'intende adeguare la legislazione cantonale in materia di caccia e pesca alla legge sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD) e all'ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD).

II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE

A. Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (LCSP)

1) Art. 32 cpv. 3 (nuovo) LCSP

Il 18 marzo 2016, l'Assemblea federale ha adottato la revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD), con l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione della procedura semplificata della multa disciplinare, per poter sanzionare – in maniera semplice, rapida e uniforme, grazie all'accertamento e alla sanzione in loco – anche violazioni di altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità, oltre a quelle sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti (cfr. Messaggio concernente la legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014, FF 2015 869). Attualmente, fra le norme sottoposte al sistema delle multe disciplinari vi sono la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP).

Le fattispecie contravvenzionali soggette a detta procedura sono contenute nell'allegato 2 all'ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD). Per quanto concerne la presente modifica di legge, si tratta della pesca di pesci o gamberi durante il periodo protetto (art. 17 cpv. 1 lett. a. e cpv. 3 LFSP, art. 1 cpv. 1-3 dell'ordinanza

concernente la legge federale sulla pesca del 24 novembre 1993 [OLFP]), dell'inosservanza della lunghezza minima del pescato (art. 17 cpv. 1 lett. a. e cpv. 3 LFSP, art. 2 cpv. 1 e 4 OLFP), nonché dell'inosservanza dei divieti di pesca (art. 17 cpv. 1 lett. a. e cpv. 3 LFSP, art. 2a OLFP – cattura di pesci che non possono essere pescati). In questi casi deve essere applicata la procedura della multa disciplinare, la quale prevede che l'imputato, fermato al momento della commissione dell'infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro il termine di 30 giorni (termine di riflessione) (art. 6 cpv. 1 LMD). In caso di immediato pagamento della multa non si procede all'identificazione dell'imputato e viene rilasciata una ricevuta che non menziona il suo nome (art. 6 cpv. 2 LMD). Se invece la multa non viene pagata subito oppure se l'imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare, egli deve fornire i propri dati personali. In tal caso gli viene rilasciato un modulo riguardante il termine di riflessione di 30 giorni, unitamente a una cedola di versamento (art. 6 cpv. 3 LMD). Il rappresentante dell'organo competente conserva una copia del modulo. Se la multa viene pagata entro il termine prescritto, la copia di detto modulo viene distrutta (art. 6 cpv. 3 LMD). In caso contrario, viene applicata la procedura penale ordinaria (art. 6 cpv. 4 LMD).

La procedura della multa disciplinare, semplice e senza formalità, è considerata cresciuta in giudicato con il pagamento della multa (art. 11 LMD). Inoltre, non vengono rimosse spese (art. 12 LMD).

Per quanto concerne l'ammontare della multa, la LMD, al suo art. 1 cpv. 4, precisa che l'importo massimo è pari a 300 franchi.

Il perseguimento penale nella suddetta procedura spetta ai Cantoni. È pertanto necessario adeguare la LCSP alla legislazione federale in materia di multe disciplinari. Per questo motivo, si propone di inserire un capoverso 3 all'art. 32, che riserva l'applicazione della procedura della multa disciplinare alle contravvenzioni la cui punibilità è certa e non richiede ulteriori accertamenti.

2) Art. 32a (nuovo) LCSP

Il Consiglio di Stato determinerà le contravvenzioni sottoposte alla procedura della multa disciplinare e gli importi delle relative multe. Esse verranno elencate nel regolamento di applicazione della LCSP (cpv. 1).

L'art. 2 cpv. 1 LMD prevede che i Cantoni designino gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. Sulla base di questa norma, si propone di attribuire alla polizia della pesca la competenza di riscuotere queste multe (cpv. 2). La polizia della pesca è esercitata dai funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca, dai guardapesca, dai guardapesca volontari e dagli agenti della polizia cantonale (art. 10 cpv. 1 LCSP). Le persone suindicate possono riscuotere le multe soltanto nell'ambito della loro funzione ufficiale. Per tale ragione, l'art. 2 cpv. 3 LMD indica che il rappresentante dell'organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all'imputato.

La procedura è regolata dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari (cpv. 3), segnatamente dagli artt. 6 e seguenti LMD, cui si fa integralmente rinvio.

B. Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC)

1) Art. 41 cpv. 2 (nuovo) LCC

Per gli stessi motivi summenzionati, la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC) deve essere adeguata alla legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Le contravvenzioni alla LCP che sono soggette a multe disciplinari sono contenute nell'allegato 2 OMD, cui si fa integralmente rinvio. A titolo esemplificativo, si cita il fatto di lasciare cacciare cani (art. 18 cpv. 1 lett. d. e cpv. 3 LCP), accedere o circolare in zone di

tranquillità per la selvaggina al di fuori dei percorsi e sentieri utilizzabili (art. 18 cpv. 1 lett. e. e cpv. 3 LCP, art. 4^{ter} OCP) e l'omissione di recare con sé i documenti prescritti durante la caccia (art. 18 cpv. 4 LCP).

Con l'introduzione di un capoverso 2 all'art. 41 LCC viene quindi riservata l'applicazione della procedura della multa disciplinare alle contravvenzioni di lieve entità, la cui punibilità è certa e non richiede ulteriori accertamenti.

2) Art. 41a (nuovo) LCC

Il Consiglio di Stato determinerà le contravvenzioni sottoposte a detta procedura e gli importi delle relative multe (cpv. 1). Esse verranno elencate nel regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006.

Le multe disciplinari verranno rimosse dalla polizia della caccia (cpv. 2), esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale (art. 31 LCC). Per la procedura si applicherà la legislazione federale in materia di multe disciplinari (art. 41a cpv. 3 nuovo LCC).

Per più ampie spiegazioni si rinvia ai commenti agli artt. 32 cpv. 3 e seguenti LCSP.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

L'adeguamento alla legislazione federale in materia di multe disciplinari comporta una riduzione delle entrate a favore del Fondo per la fauna ittica e la pesca di ca. 5'000.- franchi all'anno e a favore del Fondo di intervento di ca. 7'000.- franchi, per il fatto che per tutte le infrazioni in ambito di caccia e pesca trattate secondo la procedura semplificata delle multe disciplinari non saranno più applicate le tasse di giustizia e le spese.

IV. CONCLUSIONI

La presente proposta di modifica della LCSP e della LCC concerne un adeguamento della legislazione cantonale in materia di caccia e pesca alla legge sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD) e all'ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019 (OMD).

In considerazione di quanto sopraesposto, proponiamo l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'annesso progetto di modifica degli articoli 32 cpv. 3 (nuovo) e 32a (nuovo) LCSP e degli articoli 41 cpv. 2 (nuovo) e 41a (nuovo) LCC.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 giugno 2021 n. 8020 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 3 (nuovo)

³Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.

Art. 32a (nuovo)

**Multe disciplinari:
principio, competenza
e procedura**

¹Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l'importo delle multe.

²Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della pesca.

³Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 23 giugno 2021 n. 8020 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 2 (nuovo)

²Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.

Art. 41a (nuovo)

**Multe disciplinari:
principio, competenza
e procedura**

¹Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l'importo delle multe.

²Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della caccia.

³Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.